

Pubblicato il 05/10/2022

**N. 12661/2022 REG.PROV.COLL.**  
**N. 09285/2022 REG.RIC.**  
**N. 09286/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9285 del 2022, proposto da Green Line Tours S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pazzaglia, Michela Giuliano, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, largo Amilcare Ponchielli, 6;

***contro***

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come in atti;  
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come in atti;

***nei confronti***

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Barra, Aspasia Pangallozzi, con domicilio digitale come in atti;

sul ricorso numero di registro generale 9286 del 2022, proposto da Green Line Tours S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pazzaglia, Michela Giuliano, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, largo Amilcare Ponchielli, 6;

*contro*

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Barra, Aspasia Pangallozzi, con domicilio digitale come in atti;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come in atti;

*nei confronti*

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come in atti;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso n. 9285 del 2022:

- della nota di Roma Capitale prot. QG/24398 del 07.07.2022 recante “Presenza d'atto scadenza autorizzazione”;
- della nota prot. QG/26703 del 22.07.2022;
- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso con quello impugnato ivi comprese per quanto occorrer possa le note di Roma Capitale QG/14823 del 27.04.2022 e QG/20905 del 9.06.2022, la nota della Regione Lazio prot. 343710 del 16.04.2021 nonché la DGR Lazio n. 919/2019 e la DGR Lazio n. 80/2022;
- nonché per l'accertamento della validità ed efficacia dell'autorizzazione richiamata nel provvedimento;

quanto al ricorso n. 9286 del 2022:

- della nota della Città Metropolitana di Roma Capitale prot. CMRC-2022-0117590 del 20-07-2022 con la quale è stata negata la competenza dell'amministrazione sull'autorizzazione di linea provinciale in titolarità alla ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso con quello impugnato ivi comprese, per quanto occorrer possa, la nota CMRC-2022-0028116 del 11-02-2022 e la DGR Lazio n. 919/2019 da ultimo sostituita dalla DGR Lazio n. 80/2022.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei due giudizi indicati in epigrafe in ragione della connessione soggettiva ed oggettiva che rendono opportuna la trattazione congiunta degli stessi.
2. Con i ricorsi introduttivi dei due giudizi, la società ricorrente impugna, da un lato, gli atti e i comportamenti della Città Metropolitana di Roma Capitale che si è ritenuta incompetente ad esaminare la richiesta di conferma/rinnovo dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio della linea Gran Turismo Roma-Tivoli-Roma di cui la ricorrente era titolare e, dall'altro, l'atto con il quale Roma Capitale non ha provveduto sull'istanza di conferma/rinnovo dell'autorizzazione medesima ritenendo che la stessa fosse scaduta.
3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimare argomentando circa l'infondatezza dei ricorsi e chiedendone l'integrale rigetto.

4. Alla camera di consiglio del 5 settembre 2022, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, le cause venivano trattenute in decisione con l'avvertenza della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 cod.proc.amm.

5. Il Collegio ritiene che i ricorsi siano fondati e debbano essere accolti nei termini che si illustreranno nel prosieguo.

6. In via preliminare, deve essere risolta la questione della competenza ad esaminare l'istanza formulata dalla società ricorrente volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione in essere.

7. A tal proposito, il Collegio ritiene che, anche successivamente all'entrata in vigore della Delibera Regionale 919/2019 e successive modifiche, la competenza nella fattispecie in esame permanga in capo alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

8. Il paragrafo 3 della Delibera 919/2019 deve, infatti, essere interpretato in combinato disposto con quanto previsto sulla competenza in materia di servizi di linea dall'art. 3, commi 2 e 3, della L.R Lazio n. 30 del 1998, che rappresenta una fonte sovraordinata.

9. Di norma, l'ente provinciale (nel caso di specie la Città Metropolitana di Roma Capitale) è competente a disciplinare i servizi di linea "che hanno origine e destinazione nell'ambito del territorio della provincia e che collegano in modo continuativo il territorio di due o più comuni, ovvero il territorio dei comuni e il capoluogo di provincia". Rispetto a tale regola, fanno eccezione una serie di casi per i quali viene prevista la competenza del Comune. Tra questi casi figura quello in cui il servizio svolto nel territorio comunale colleghi il suddetto territorio a quello di "*una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo, nonché con un centro di servizi o uno sportello polifunzionale.*"

10. E' evidente, pertanto, che la deroga alla competenza provinciale in favore di quella comunale in materia di servizi di linea opera nei casi in cui la linea in questione serva principalmente il territorio di un comune e,, solo in via

marginale attraversi il territorio di un altro comune ovvero raggiunga un centro di servizi o uno sportello polifunzionale ivi ubicato.

11. Nel caso di specie la linea operata dalla ricorrente collega il Comune di Roma al Comune di Tivoli effettuando una serie di fermate nel territorio di quest'ultimo Comune tra le quali figurano due importanti siti archeologici, ragion per cui non si può parlare di collegamento con una parte marginale del territorio né di collegamento con un centro di servizi o con uno sportello polifunzionale.

12. Il Collegio ritiene, pertanto, che nella fattispecie l'ente preposto al rilascio (e conseguente rinnovo) dell'autorizzazione sia la Città Metropolitana di Roma Capitale in quanto ente equidistante tra le due amministrazioni comunali che potrebbero essere portatrici di interessi non necessariamente convergenti rispetto al collegamento in questione.

13. Alla luce del suddetto rilievo in punto di competenza, deve essere annullata sia la nota della Città Metropolitana che ha denegato la propria competenza in favore di quella di Roma Capitale, sia gli atti con i quali Roma Capitale si è determinata sulle istanze della ricorrente.

14. Con riguardo al merito della controversia, appare infondato il rilievo dedotto da tutte le Amministrazioni resistenti secondo cui la prima istanza della società ricorrente (sia che la si voglia definire di conferma che di rinnovo dell'autorizzazione) debba ritenersi tardiva in quanto inoltrata successivamente al termine di un anno decorrente dalla pubblicazione nel BURL della Delibera 919/2019, previsto dal paragrafo 14 della medesima Delibera.

15. Invero, il paragrafo 14 della Delibera in questione prevede che *“1. Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore dei presenti criteri generali sono conformate alle presenti disposizioni e a quelle regolamentari adottate dagli Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale) entro il termine di un anno decorrente dalla pubblicazione nel BURL del presente provvedimento. 2. I soggetti interessati alla conferma delle autorizzazioni presentano apposita istanza*

*all'Amministrazione competente, secondo le modalità definite dal paragrafo 6 dei presenti criteri generali?*

16. Il termine di un anno è, pertanto, previsto ai soli fini dell'adeguamento delle autorizzazioni ai nuovi criteri generali introdotti e non anche come termine perentorio per presentare istanza di conferma dell'autorizzazione.

17. D'altro canto, che l'obbligo sostanziale in capo al titolare dell'autorizzazione fosse unicamente quello di adeguarsi ai nuovi criteri regionali eventualmente sopravvenuti era espressamente previsto anche dall'autorizzazione temporanea rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale che era subordinata alla *“prescrizione e condizione a carico del soggetto autorizzato di obbligo di adeguamento della presente autorizzazione alle linee guida regionali che intervengano con l'adozione della delibera di Giunta regionale ex art. 21 della legge regione Lazio n. 7 del 2018, con prefissione di termine di adeguamento in relazione di congruità all'entità dello stesso e fatto salvo ogni ulteriore obbligo che le stesse linee guida impongano all'Amministrazione”*.

18. La decadenza dell'autorizzazione temporanea, pertanto, poteva discendere solo dall'accertamento del mancato adeguamento entro il predetto termine annuale e non anche dal mero rilievo che l'istanza di conferma fosse stata trasmessa successivamente a tale termine.

19. Nella fattispecie non vi sono elementi che possano far ritenere che la ricorrente non si fosse tempestivamente adeguata alle richiamate linee guida regionali, con la conseguenza che il decorso del predetto termine non può aver determinato la decadenza dell'autorizzazione temporanea.

20. Il Collegio ritiene nondimeno che, in ragione delle oggettive difficoltà nell'individuazione dell'Amministrazione competente all'esame delle istanze presentate dalla ricorrente alla luce delle previsioni contenute nella Delibera regionale, non possa ritenersi formato il silenzio assenso sulla prima istanza che, come rilevato, deve però ritenersi tempestivamente proposta ai fini delle determinazioni che l'Amministrazione competente è chiamata ad effettuare in sede di riesercizio del potere.

21. In conclusione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Città Metropolitana di Roma Capitale è tenuta ad esaminare, nel rispetto dei vincoli conformativi discendenti dalla presente decisione, le istanze formulate dalla ricorrente, siano esse ritenute istanze di conferma ovvero istanze di rinnovo dell'autorizzazione, in quanto presentate in data antecedente alla scadenza dell'autorizzazione temporanea e nella piena efficacia della stessa.

22. Tenuto conto della novità e della peculiarità della questione, il Collegio ritiene opportuno disporre la compensazione tra le parti delle spese dei giudizi riuniti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Luca Iera, Referendario

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanna Vigliotti**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Riccio**

IL SEGRETARIO

